

COMUNE DI RADDUSA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Servizio di Tesoreria c/cp. 15897952
Tel. 095 662060 Fax 095 662982

Codice Fiscale 82001950870
C.A.P. 95040

E-MAIL: ragioneria@comuneraddusa.gov.it

AREA N. 2 "BILANCIO, FINANZE E CONTABILITA'"

DETERMINAZIONE N. 19 DEL 22.03.2017

REGISTRO GENERALE N. 183 DEL 22 MAR. 2017

Oggetto: Determinazione a contrarre, per l'affidamento del servizio di assistenza e fornitura applicativi per la riscossione della TARI

LA RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Visti:

Il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

- L'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'art. 109 c. 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- L'art. 151 c. 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- Gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- L'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

L'art. 3 della L. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

Il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.Lgs. 50/2016 e, in particolare:

- L'art. 29 sui principi in materia di trasparenza
- L'art. 30: sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- L'art. 32: sulle fasi delle procedure di affidamento;
- L'art. 33: relativo ai controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- L'art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- L'art. 36 sui contratti sotto soglia;
- L'art. 80 sui motivi di esclusione
- L'art. 95 sui criteri di aggiudicazione;

Visto:

L'art. 510 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208: "Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n.

488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali" e rilevato quanto segue in merito:

- a) gli enti obbligati ad utilizzare, in via generale, le convenzioni Consip (o di altre centrali di committenza), ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 448/1999, sono:
01. amministrazioni statali, centrali e periferiche;
 02. istituti e scuole di ogni ordine e grado;
 03. istituzioni educative ed universitarie;
 04. enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);
 05. agenzie fiscali (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);
- b) **gli enti locali, per converso, non sono obbligati ad utilizzare in generale le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza;**
- c) infatti, l'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone: "Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.";
- d) **pertanto, in termini generali, i comuni e gli altri enti locali ("restanti amministrazioni" di cui al comma 449 trascritto sopra) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;**
- e) **tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:**
- I - in applicazione dell'art. 9, comma 3, del D.L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
- II - in applicazione dell'attuale art. 1, comma 512, della Legge n. 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";
- III - in applicazione dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, per le categorie merceologiche di:
- § energia elettrica;
 - § gas;
 - § carburanti rete e carburanti extra-rete;
 - § combustibili per riscaldamento;
 - § telefonia fissa e telefonia mobile;
- f) **dato atto che la fornitura oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui alla precedente lettera e);**
- g) **per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'art. 1, comma 501, della Legge n. 208/2015, che ha modificato l'art. 3, comma 23-ter, del D.L. n. 90/2014, convertito in**

Legge n. 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: "Fermi restando l'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'art. 9, comma 3, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro";

- h) **l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/06 dispone: "le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]"**;
- i) ovviamente, i riferimenti alle norme del DPR n. 207/2010 sono da considerare attualmente non applicabili, a causa della loro abolizione; in ogni caso appare permanere l'obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePA;

Atteso che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.A.) convenzioni per la prestazione che si intende acquisire;

Rilevato che è possibile invece, utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.), operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquistare;

Rilevato, altresì che in applicazione dell'art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto;

Dato atto che la ditta Sikuel Srl di Ragusa è fornitrice degli applicativi già in uso nell'ufficio acquistato e che pertanto ciò permette di assicurare la continuità della gestione della banca dati dei contribuenti;

Richiamato in proposito il disposto dell'art. 63 c. 2 lett. b punto 3 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, per quanto concerne l'affidamento diretto del servizio trattandosi di prestazioni in regime di esclusiva da parte delle ditte proprietarie;

Vista in proposito la nota del 20.03.2017 Prot. n. 2661 del 22.03.2017 avanzata dalla Ditta Sikuel Srl di Palermo per la fornitura del software TARI e creazione Banca Dati, oltre ai servizi di Assistenza e manutenzione, software ordinari per l'anno 2017, Calcolo del Piano economico finanziario, servizio Hosting e Portale del cittadino, per la somma di € 5.200,00 oltre IVA;

Ritenuta l'offerta di cui sopra economicamente congrua e vantaggiosa;

Rilevata la necessità di procedere al relativo impegno di spesa;

Visto il documento unico di regolarità contributiva;

Visto il CIG di riferimento n. Z9C1DEC653;

Dato atto dell'avvenuto rispetto di quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto che sussistono i presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'adozione della presente;

Ritenuto di potere provvedere in merito;

Determina

Per quanto in narrativa esposto di:

Dare atto, pertanto, che detto affidamento è indispensabile, per mantenere l'aggiornamento delle procedure in uso senza rischi di blocchi in caso di malfunzionamenti

Di affidare alla ditta Sikuel Srl di Ragusa il servizio di: fornitura del software TARI, e creazione Banca Dati, assistenza e manutenzione software ordinari anno 2017, Calcolo del Piano economico Finanziario, servizio di Hosting e Portale del cittadino, per un importo complessivo di € 5.200,00, oltre IVA;

Di impegnare l'importo complessivo di €. 6.344,00 comprensivo di IVA con la seguente imputazioni della spesa:

- capitolo 173600, Missione 09, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 03, Piano dei Conti U.1.03.02.19.001 del bilancio provvisorio 2017/2019;

Dare atto che il CIG relativo alla presente fornitura è Z9C1DEC653;

Di dare atto che trattasi di determina a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000;

Di dare atto che la ditta ha presentato idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n° 136;

Di prendere atto del DURC allegato;

Di riservarsi, con altro ed apposito atto, a prestazione eseguita e dietro presentazione di regolare fattura, di liquidare la relativa spesa.

- Di dare atto che la presente determinazione:

- E' esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- Va pubblicata all'albo pretorio di questo ente per 15 gg. consecutivi.


La Ragioniera Comunale
(Rag. Grazia Sofia Giangrosso)

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 262/2017

LIQUIDAZIONE: N. _____

MANDATO: N. _____

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Raddusa, li 22.02.2017



La Ragioniera Comunale

(Rag. Grazia Sofia Giangrasso)

[Handwritten signature]

